



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n° 25/I/0001767

Roma, 23 febbraio 2006

Al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Piacenza
Corso Vittorio Emanuele, 243
29100 PIACENZA

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata da Ordine dei Consulenti del Lavoro di Piacenza.

L'ordine dei Consulenti del lavoro di Piacenza ha avanzato richiesta di interpello sottoponendo all'attenzione della scrivente Direzione generale la seguente questione.

Una società italiana, esercente attività di autotrasporto per conto terzi, vuole cedere alla propria filiale polacca alcuni servizi, da svolgersi in nome e per conto della stessa casa madre. A tal fine, intende noleggiare alla predetta filiale i propri automezzi, tramite "contratto di cessione in uso". Nello svolgimento del servizio, la filiale polacca impiegherà proprio personale, con applicazione, sotto l'aspetto giuridico e contributivo, della normativa del paese di origine. La filiale fatturerà alla casa madre ogni spesa sostenuta, con l'aggiunta di congruo compenso per il servizio prestato. Ciò premesso, si chiede:

- 1) un parere sulla regolarità del comportamento che l'impresa italiana intende porre in essere;
- 2) se sia obbligatorio chiedere l'attestato di conducente anche per i lavoratori polacchi;
- 3) quali documenti dovranno essere esibiti in caso di controlli della polizia stradale.

Con riferimento al quesito *sub* 1), si osserva preliminarmente che non appartengono alla competenza di quest'Amministrazione le questioni – pur rilevanti nel caso di specie – attinenti alla legittimità del "contratto di cessione in uso", che l'impresa italiana intende stipulare con la filiale polacca. Si rileva in ogni modo che, come previsto dal Trattato di adesione della Polonia all'Unione Europea, "in deroga all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione i vettori stabiliti in Polonia sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri".

Per quanto di competenza, si rileva che l'attività descritta sembra configurare un contratto di appalto di servizi tra l'impresa italiana e la controllata polacca. A tale conclusione si deve pervenire, tenuto conto della natura dell'attività da affidarsi all'impresa polacca e del fatto che questa, secondo quanto riferito dal richiedente, impiegherà nell'affare proprio personale assunto all'uopo, ricevendo *“un congruo compenso”* per il servizio reso.

La legittimità di una tale condotta presuppone la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ai fini della distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro.

Ai sensi della norma citata, *“il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”*.

In mancanza dei predetti requisiti, l'attività in esame non può essere inquadrata nel contratto di appalto ma nella somministrazione abusiva di lavoro, con tutte le conseguenze sanzionatorie, stabilite dal citato D.Lgs. n. 276/2003.

Né, d'altra parte, la fattispecie in questione può essere ricondotta alla figura del distacco di manodopera, disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. La circostanza riferita dal richiedente, secondo cui l'impresa distaccante riceverà un compenso per il servizio prestato, si pone infatti in contrasto con i requisiti di legittimità di tale istituto, specificati dalla disposizione sopra richiamata e chiariti dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 15 gennaio 2004.

A nulla rileva, poi, che i rapporti contrattuali descritti si configurino come *“mere relazioni interne tra casa – madre e filiale”* atteso che, secondo quanto esposto dal richiedente, pare comunque trattarsi di due soggetti giuridicamente distinti.

Si deve invece osservare che la fattispecie in esame rientra nel campo d'applicazione del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 72, recante *“Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi”*. Il decreto in questione si applica, infatti, tra l'altro, *“alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, le quali, in occasione di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio nazionale italiano, nell'ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione di servizi che opera in territorio italiano”*. Ne consegue che, come previsto dall'art. 3 del citato decreto, ai *“lavoratori distaccati si applicano,*

durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco”.

Con riferimento al quesito *sub 2)*, si ricorda che l’attestato di conducente fu introdotto con Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 1 marzo 2002, che modificava il Regolamento (CEE) n. 881/92 ed il Regolamento (CEE) n. 881/93 del Consiglio.

L’attestato è rilasciato da uno Stato membro a tutti i trasportatori che *“assumono in detto Stato membro a termini di legge conducenti cittadini di un paese terzo o fanno ricorso a conducenti cittadini di un paese terzo legittimamente messi a disposizione nel rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti stabilite nello stesso Stato membro”.*

Nel caso in esame, si ritiene che non vi siano le condizioni per il rilascio dell’attestato, atteso che i conducenti interessati restano alle dipendenze dell’impresa polacca e sono assoggettati al potere organizzativo e direttivo di questa. Sotto questo profilo, si deve escludere che gli stessi conducenti siano *“messi a disposizione”* dell’impresa italiana. Una tale ipotesi presupporrebbe la sussistenza di un contratto di somministrazione di manodopera. Trattandosi, al contrario, di appalto di servizi, non ricorre alcuno dei casi per i quali è previsto il rilascio dell’attestato del conducente, come si desume dalla lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 219 del 19 febbraio 2003 e dalla Delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1 del 27 gennaio 2005.

Con riguardo al quesito *sub 3)*, si rileva che la questione non rientra nella competenza di quest’Amministrazione. Si richiama, peraltro, quanto sopra esposto ed, in particolare, la Delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1 del 27 gennaio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to. Mario Notaro)

PP

LI